

# Dal Web minacce per la bolletta

Attenzione ai servizi a pagamento che è possibile scaricare dal proprio computer: temi di maturità, suonerie, loghi, sfondi e trucchi per il videogame, guide elettroniche.

I costi di questi servizi accessibili con numeri che cominciano con 709 sono a volte molto elevati e non sempre l'utente si accorge che sta installando sul proprio pc un software che va a sostituire il numero del provider con il quale normalmente ci si collega alla rete.

## *Scaricando certi software spesso si cambia provider*

Alle truffe via Internet con i «709» il sito della Polizia di Stato ha dedicato una pagina, con tanto di consigli per difendersi (si veda la scheda) e di modulo per la denuncia.

**Rimborsi e disattivazione.** La Telecom tra l'altro — ricorda la Polizia — ha previsto un rimborso parziale delle bollette (le chiamate dirette ai 709), per gli utenti che dimostrano di essere stati truffati da informazioni non corrette. Va ricordato che da giugno la società consente la disattiva-

zione gratuita e permanente ai numeri che iniziano per 709 (prima l'operazione costava 13,63 euro "una tantum" e 2,17 euro al mese).

Recentemente inoltre il Garante dei dati personali ha confermato la possibilità per gli utenti telefonici di richiedere al proprio gestore telefonico, in caso di contestazione, il dettaglio dei numeri chiamati, compresi quelli a tariffazione speciale: in questo modo si potranno individuare gli importi che si ritengono non dovuti e i responsabili dei numeri nei confronti dei quali si chiede di procedere ai sensi di legge.

Questi numeri infatti non possono essere utilizzati per vendere servizi, ma solo offrire una migliore connessione a Internet migliore.

**Come ottenere il rimborso.** Prima di tutto è necessario pagare la parte di bolletta che si riconosce; poi bisogna presentare una denuncia (il facsimile è scaricabile da Internet al sito [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it)) presso uno degli uffici di Polizia presenti sul territorio; quindi va inviata, tramite raccomandata, una copia della denuncia al proprio gestore telefonico insieme alla copia del bollettino di pagamento. Anche chi ha già pagato la bolletta può chiedere un rimborso.

R.Ca.

## SETTE REGOLE D'ORO

Queste sono le regole indicate sul sito della Polizia di Stato da tenere a mente quando su Internet viene chiesto di scaricare gratuitamente un programma per ottenere documenti, fotografie, filmati o brani musicali.

**1** Leggere integralmente le istruzioni che riguardano il programma da installare scorrendo il testo con il tasto del cursore.

**2** Molto spesso viene spiegato che il programma, una volta installato, stabilirà una nuova connessione con un numero telefonico (70X, 00X, 8990X) a tariffa più alta rispetto all'urbana, in genere dai 2,5 euro più lva al minuto in su.

**3** A volte l'avviso sulla nuova connessione è assente o poco leggibile, oppure non descrive alcune caratteristiche particolarmente insidiose (ad esempio connessioni consecutive di pochi secondi ciascuna al costo di 6 euro).

**4** Se si sceglie di non installare il programma, verificare se il modem cerca di chiamare un nuovo numero telefonico a vostra insaputa.

**5** Se si sceglie di installarlo verificare se il modem cerca di chiamare un nuovo numero telefonico a vostra insaputa in altre circostanze (cioè dopo aver ottenuto il servizio offerto, ad esempio dopo qualche minuto o nei giorni seguenti). Si può impedire un'operazione non richiesta spegnendo il modem e verificando le istruzioni di connessione (accesso remoto).

**6** Se si verifica uno di questi casi è possibile applicare l'articolo 640-ter del Codice postale (frode informatica); di norma, tale reato è procedibile a querela di parte. La semplice e-mail di denuncia non è sufficiente.

**7** Anche quando il reato non c'è, perché gli utenti sono stati informati sui costi e sulle modifiche del software che l'operazione comporta, è comunque un illecito amministrativo la vendita di servizi tramite connessione 709. In questo caso, pertanto, a seguito di un esposto può scattare una sanzione amministrativa pecuniaria (articolo 4, comma 1 della delibera n. 9/02/Cir dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni).